



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

Via San Pietro 3 – 28063 Casalino - Tel. 0321/870942 – Fax 0321/870247
e-mail – casalino@reteunitaria.piemonte.it

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

Art. 5 del D.L. 9/2/2012, n.5 – Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n.35.

Dal 9 maggio 2012 cambiano le modalità di presentazione e registrazione delle pratiche relative al cambio di residenza.

DECORRENZA

Gli effetti giuridici decorrono dalla data di PRESENTAZIONE della dichiarazione.

Per i cittadini di stati NON appartenenti alla Unione Europea, di cui al D.Lgs. n. 286/98, la verifica della regolarità del soggiorno precede l'iscrizione anagrafica.

IMPORTANTE – ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

In fase di accertamento dei requisiti, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (normativa in calce) i quali dispongono la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione mendace (denuncia alla Procura della Repubblica).

Sarà inoltre segnalata alla autorità di pubblica sicurezza (Questura) la discordanza tra la dichiarazione resa dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

LE DICHIARAZIONI DI RESIDENZA:

- CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE ITALIANO;
- CON PROVENIENZA DALL'ESTERO;
- DI CITTADINI ITALIANI ISCRITTI ALL'A.I.R.E. CON PROVENIENZA DALL'ESTERO;
- DI CAMBIAMENTO DI ABITAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE;
- ISCRIZIONE PER ALTRO MOTIVO previsto dalla normativa vigente;

devono essere presentate all'Ufficio Anagrafe compilando obbligatoriamente i modelli ministeriali in tutte le loro parti ed allegando la fotocopia della carta d'identità del DICHIARANTE E DI TUTTE LE PERSONE MAGGIORENNI CHE SOTTOSCRIVONO IL MODULO.

I dati dichiarati servono:

- per l'iscrizione in anagrafe
- per scopi statistici
- per la comunicazione alla MCTC della variazione dell'indirizzo di residenza su patenti di guida e carte di circolazione di veicoli.

Le persone **non cittadini italiani** devono anche presentare la documentazione elencata:

- nell'ALLEGATO A per persone appartenenti ad uno Stato **NON** della Unione Europea;
- nell'ALLEGATO B per persone appartenenti ad uno Stato della Unione Europea.

PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

E' possibile presentare le dichiarazioni:

1. Consegnandole personalmente allo sportello dell'Ufficio Anagrafe in Via San Pietro, 3, negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 – lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00);
2. Tramite invio raccomandata a:
Comune di CASALINO
UFFICIO ANAGRAFE
Via San Pietro n.3
28060 CASALINO (NO)
3. tramite FAX al n. 0321 870247
4. tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:
e- mail semplice – anagrafe.casalino@reteunitaria.piemonte.it
e- mail certificata – Casalino@cert.ruparpiemonte.it

La dichiarazione si intende validamente presentata solamente se:

- a) è stata sottoscritta **CON FIRMA DIGITALE**;
- b) ... (modalità prevista dalla normativa ma al momento non possibile per il nostro comune);
- c) è stata trasmessa attraverso la casella di **POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DEL DICHIARANTE**;
- d) la copia della dichiarazione con **firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano state acquisite mediante scanner e trasmesse tramite POSTA ELETTRONICA SEMPLICE**.

N.B. E' necessario inoltrare anche la fotocopia di un documento di identità DI TUTTE LE PERSONE MAGGIORENNI CHE DEVONO SOTTOSCRIVERE IL MODULO.

Le modalità di presentazione sono riportate anche in calce al modello ministeriale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 445/2000

75. Decadenza dei benefici.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione veritiera.

76. Norme penali.

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Art. 483 Codice Penale. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale (c.p. 357), in atto pubblico (c.c. 2699; c.p. 492,495), fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (c.p. 567), è punito con la reclusione fino a due anni (c.p. 491).

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile (c.c. 449; c.p. 495), la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012, n. 33, S.O. – Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35.

Art. 5 - Cambio di residenza in tempo reale.

1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando un a modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno. Nella modulistica è inserito il richiamo alle sanzioni previste dall'art. 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, in caso di false dichiarazioni.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalità di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni decorrono dalla data della dichiarazione.
4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale d'anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza e al comune di provenienza.
5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo, anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresì che, nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o

inviata ai sensi del comma 2 non è stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990, n.241, con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della stessa legg n. 241 del 1990.

5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 4). Del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.

6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.